



Il Certificato di Sicurezza



Il Certificato di Sicurezza

Il Certificato di Sicurezza è rilasciato dall'Autorità Marittima in seguito a visita effettuata da un tecnico (surveyor) del RINA:

- Per imbarcazioni soggette alla Direttiva 94/25/CE, come emendata dalla Direttiva 2003/44/CE sulla base di una dichiarazione scritta di conformità ai requisiti essenziali.

Ha validità 8 o 10 anni, in relazione alla categoria di progettazione.

Categoria:

1. A e B = 8 anni
2. C e D = 10 anni

- Per imbarcazioni soggette alla Legge 11/2/71 n. 50 sulla base di una Attestazione di Idoneità rilasciata da ente riconosciuto.

Ha validità 8 o 10 anni, in relazione alla fascia di navigazione.

Limiti:

1. Senza alcun limite dalla costa;
2. Entro 6 miglia dalla costa.

Le Leggi ed i Riferimenti Normativi

La navigazione da diporto è disciplinata dal regolamento di Sicurezza emanato con il Decreto Ministeriale 5/10/1999, n. 478; questo stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Il regolamento di Sicurezza si basa sull'applicazione di norme tecniche pubblicate da Leggi e Decreti, dalla Legge 11/2/71 n.50 alla recente direttiva, recepita dal Decreto Legislativo 14/8/1996, n. 436, recante "Attuazione della Direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione ed immisione in commercio delle unità da diporto", emendata dalla Direttiva 2003/44/CE, Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171.

Il Certificato di Sicurezza

Le visite tecniche



L'art. 9 del Regolamento di Sicurezza definisce le modalità dell'esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza, come descritto nella tabella sottostante.

VISITA	PERIODICITA'	CONDIZIONI IMBARCAZIONE
Rinnovo	Ogni cinque anni	L'imbarcazione non ha subito avarie, né modifiche e/o innovazioni tali da variare le caratteristiche principali
Convalida	—	L'imbarcazione ha subito avarie oppure ha subito modifiche e/o innovazioni tali da non variare le caratteristiche principali
Rilascio	—	L'imbarcazione viene immatricolata per la prima volta o ha subito modifiche all'apparato motore o alle caratteristiche principali

Le visite RINA

Le Agenzie RINA

Prima della scadenza del Certificato di Sicurezza e della relativa Licenza di Navigazione, il diportista presenta al RINA la richiesta di visita per la sua imbarcazione allegando una copia della licenza di navigazione.

La richiesta può essere presentata direttamente, o inoltrata a mezzo fax o posta elettronica, presso una delle numerose Agenzie RINA dislocate sul territorio, un vero e proprio sportello per la nautica da diporto in grado di offrire un servizio rapido e professionale.

In alternativa possono essere contattati i nostri Uffici.

La Visita di Rinnovo

Una volta presentata la domanda al RINA, la procedura è avviata; il tecnico programma con il diportista la data più opportuna per l'esecuzione della visita che consisterà, in generale, in un esame dello scafo, dell'apparato motore e degli impianti principali di bordo.

Il RINA esegue gli accertamenti principalmente quando l'imbarcazione è alata a secco o al termine di un periodo di disarmo in porto e/o in rimessaggio.

La visita consiste in una verifica dell'efficienza, delle condizioni e dello stato di manutenzione di:

- Scafo, timone e linea d'assi
- Prese a mare e relative valvole a scafo
- Impianto di raffreddamento del motore e dei gas di scarico
- Impianto del combustibile
- Impianto di sentina
- Impianto elettrico
- Sistemazioni antincendio
- Impianto del gas per la cucina



www.rina.org

L'elenco degli indirizzi di tutte le agenzie RINA e degli uffici RINA a disposizione del diportista per le visite e per tutte le informazioni necessarie è contenuto in questa brochure (pag. 5-8).

Per le visite da effettuare all'estero, vi invitiamo a consultare la nostra directory sul sito www.rina.org.

Il Certificato di Sicurezza

La Visita di Convalida

Durante il periodo di validità del certificato il diportista è tenuto a mantenere l'imbarcazione in buone condizioni di manutenzione per quanto attiene le parti principali dell'unità, quali appunto lo scafo, l'apparato motore e tutti gli impianti. Qualora l'imbarcazione dovesse subire un'avaria oppure dovesse subire modifiche o innovazioni alle parti principali, allora l'imbarcazione deve essere sottoposto ad una visita di convalida.

Qualora siano state apportate modifiche all'apparato motore, alle caratteristiche tecniche principali oppure a quant'altro sia inerente i requisiti essenziali di sicurezza dell'imbarcazione, viene avviata la procedura di rilascio, descritta al precedente capitolo, in quanto utile all'Autorità Marittima per rilasciare un nuovo certificato di sicurezza nonché una nuova licenza di navigazione.

La visita viene richiesta secondo le stesse modalità indicate per la visita di rinnovo.

